

Applicazione di misure cautelari personali anche prima della sentenza di fallimento

Cassazione penale, sez. II, 22 settembre 2016, n.39361. Pres. Prestipino. Rel. Sandra Recchione.

Fallimento – Reato di bancarotta – Applicazione di misure cautelari personali

E' legittima l'applicazione di misure cautelari personali per il reato di bancarotta anche prima della pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 238, comma 2, legge fall. per l'esercizio anticipato dell'azione penale.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente -
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere -
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere -
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
B.N., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 22/03/2016 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Cosimo D'Arrigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 febbraio 2016, il g.i.p. del Tribunale di Rimini ha applicato a B.N. - coindagato insieme a tale D.S.R. ed altri non ricorrenti - la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di associazione per delinquere (capo A), estorsione (capo B), esercizio abusivo dell'attività finanziaria (capo D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P e Q) e bancarotta (capo T).

Con ordinanza in data 22 marzo 2016, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'indagato, confermando in toto l'ordinanza restrittiva della libertà personale.

2. Contro tale provvedimento il B. propone ricorso per cassazione, allegando due motivi.

Con il primo motivo deduce la mancanza di elementi indiziati in ordine al capo T (bancafallita), in quanto la "Odierna Distribuzione s.r.l.", di cui l'indagato è accusato di essere stato socio di fatto, non sarebbe stata dichiarata fallita.

Con il secondo motivo di ricorso il B. deduce il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all'inadeguatezza di misure restrittive diverse dalla custodia in carcere, in quanto nell'elaborazione di tale giudizio il Tribunale avrebbe accomunato nella sorte il ricorrente al coindagato D.S., di statura criminale ben diversa, senza differenziare le posizioni e omettendo un giudizio individualizzante e circostanziato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria, concerne solo la dichiarazione di fallimento della "Odierna Distribuzione s.r.l." quale presupposto del reato di bancafallita fraudolenta di cui al capo T).

In proposito, si deve anzitutto rilevare che l'asserzione secondo la quale la "Odierna Distribuzione s.r.l." non sarebbe stata dichiarata fallita non trova alcun riscontro in atti. L'ordinanza di riesame dà atto della pendenza di un procedimento per la dichiarazione di insolvenza, all'epoca non definito. L'indagato ha ommesso di allegare al ricorso una visura camerale da cui si evinca lo stato attuale della società. Questa Corte, pertanto, non è stata posta nelle condizioni di verificare se nel frattempo non sia sopravvenuta la dichiarazione di fallimento della "Odierna Distribuzione s.r.l." e, quindi, la fondatezza della doglianza in punto di fatto.

Ad ogni modo, va ricordato che, ai sensi della L. Fall., art. 238, comma 2, per i reati previsti nella L. Fall., artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata anche prima della comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento qualora concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Questa Corte ha inoltre chiarito che è legittima l'applicazione di misure cautelari personali per il reato di bancafallita anche prima della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento qualora ricorrano le condizioni previste dalla L. Fall., art. 238, comma 2, per l'esercizio anticipato dell'azione penale (Sez. 5, n. 16000 del 10/02/2012 - Daccò, Rv. 252309; Sez. 5, n. 8363 del 19/12/2005 - Uboldi, Rv. 233236).

Nella specie, la circostanza che ricorrano le condizioni per l'esercizio anticipato dell'azione penale non è stata posta in discussione e non ha costituito oggetto di doglianza neppure in sede di riesame.

Consegue che, quand'anche non fosse stato ancora dichiarato il fallimento della "Odierna Distribuzione s.r.l.", non difettano i presupposti per la legittima applicazione della misura cautelare.

Il motivo di ricorso in esame è quindi manifestamente infondato.

3. Pari conclusioni valgono per il secondo motivo di rinvio.

Infatti, la motivazione del provvedimento impugnato si sottrae alle censure, che trovano riscontro solo nel dato formale - probabilmente dipeso da un lapsus calami - della menzione del solo D.S. nell'incipit del paragrafo 4.8.

Ma, al di là dell'omissione sopra segnalata, la motivazione del provvedimento è declinata al plurale, si riferisce anche alla posizione del B. e conclude con l'affermazione che l'esame della personalità degli indagati "impedisce di accreditare al D.S. e al B. l'autodisciplina sufficiente a controbilanciare l'obiettiva discontinuità dei controlli di polizia inerente alla cautela domestica (o a strumento cautelare ancor più attenuata)".

La censura dedotta è quindi manifestamente infondata.

4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2016.